

IN QUESTA EDIZIONE



1. L'aumento a Euro 600,00 di possibili erogazioni esentasse ai dipendenti solo per l'anno 2022
2. I registri contabili possono essere tenuti anche solo elettronicamente
3. Il credito d'imposta spettante alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale, il reperimento dei dati necessari ai fini del calcolo
4. Le detrazioni fiscali per l'installazione di impianti fotovoltaici – interpretazioni
5. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea

1

L'aumento a Euro 600,00 di possibili erogazioni esentasse ai dipendenti solo per l'anno 2022

Per soggetti IVA

Informiamo che solo per l'anno 2022 l'importo massimale delle erogazioni esentasse a favore dei propri dipendenti è stato aumentato dall'importo ordinario di Euro 258,23 a Euro 600,00; di conseguenza, tale importo risulta essere deducibile da parte del datore di lavoro erogante e non tassato in capo ai dipendenti della medesima impresa (tale importo non è soggetto neanche ai contributi INPS, a condizione che non venga superato il già menzionato limite e, di conseguenza, costituisce un importo netto a favore del proprio dipendente). L'aumento viene inteso in sostanza come aiuto alle famiglie/persone fisiche in ragione dell'intervenuto aumento dei costi relativi alle utenze domestiche, come per l'energia elettrica, il gas, l'acqua.

In pratica, il datore di lavoro ha la possibilità di attribuire nell'anno 2022 ad uno o più dipendenti (non necessariamente a tutti) una somma fino a Euro 600,00 (ovviamente, eventuali somme finora già erogate a tale titolo fino alla data di entrata in vigore di tale

aumento potranno essere incrementate fino al già menzionato importo) – informando il proprio consulente di lavoro di tale erogazione, affinché il medesimo la indichi nel modello CU 2023 (Certificazione Unitaria per l'anno 2022) del relativo dipendente.

Vi consigliamo di predisporre una dichiarazione scritta - senza vincoli di forma - e di far firmarla dal singolo dipendente, mediante la quale questi attesta il ricevimento di tale maggiore somma e l'impegno ad utilizzarla ai fini del pagamento di spese relative ad utenze domestiche (energia elettrica, gas, fornitura di acqua) e di conservare tale attestazione ai fini di eventuali future verifiche fiscali.

Ricordiamo infine nuovamente che, oltre l'importo di Euro 600,00, nell'anno 2022 il datore di lavoro ha la possibilità di attribuire ulteriormente al singolo dipendente un bonus carburante fino all'importo di Euro 200,00, con l'analogo trattamento fiscale/contributivo già prima menzionato!

2 I registri contabili possono essere tenuti anche solo elettronicamente

Per soggetti IVA

Finalmente è stato disposto normativamente che i registri contabili si considerino regolarmente tenuti e conservati con sistemi elettronici anche se non stampati su supporti cartacei, a condizione che il contribuente, a richiesta da parte degli organi di verifica, sia in grado di stamparla senza indugio quando richiesti e dimostrando di avere tenuto i registri contabili secondo le regole imposte dalle regole civilistiche/fiscali.

In pratica, ciò significa che i registri contabili non devono più essere necessariamente stampati e/o conservati con la conservazione sostitutiva parecchio complessa, ma che il soggetto IVA dev'essere in grado in qualsiasi momento di stamparli in formato definitivo (ovviamente con in numeri finali quadrati con bilancio e con la dichiarazione dei redditi). A riguardo bisogna tenere in considerazione, in particolare, eventuali cambiamenti di software gestionale/contabile, assicurandosi in tal caso che i registri tenuti con il "vecchio" software gestionale sia stampabile in qualsiasi momento nel periodo di prescrizione (o in sede di passaggio dal "vecchio" software al nuovo i registri tenuti dal "vecchio" software siano conservati su supporti elettronici stampabili in qualsiasi momento). Noi consigliamo dal punto di vista pratico comunque di voler salvare i registri contabili (come i registri IVA, il libro giornale, i mastri, il registro cespiti, ecc.) ogni anno nella forma p.e. di un file pdf, in modo di avere la sicurezza di poter stampare/consegnare tali registri in qualsiasi momento in modo agevole, proprio per evitare intoppi in sede di verifica dovuti a possibili cambiamenti nella

persona del responsabile amministrativo/contabile o dovuti appunto al cambio software che senza licenze rinnovate potrebbe dare problemi ad eseguire determinate stampe/estrazioni.

3 Il credito d'imposta spettante alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e per l'acquisto di gas naturale, il reperimento dei dati necessari ai fini del calcolo

Per soggetti IVA

Per questa tematica ci colleghiamo a quanto già riportato alle nostre precedenti newsletters 8/2022, 10/2022 e 11/2022.

Il credito d'imposta si calcola secondo le seguenti percentuali:

Soggetti interessati	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%
Imprese non energivore	-	15%	15%
Imprese gasivore	10%	25%	25%
Imprese non gasivore	-	25%	25%

Facciamo presente che dalle fatture ricevute da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, spesso è tutt'altro che facile reperire i dati necessari ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante. Per questo motivo è stata introdotta (dal DL Aiuti) la possibilità di inviare una richiesta via e-mail o PEC ai fornitori, affinché questi devono fornire la spettanza e l'importo del credito (tali dati verranno forniti solamente se il fornitore è rimasto lo stesso rispetto al 2019). La richiesta dovrà contenere i dati del soggetto richiedente, il nr. cliente presso il fornitore energetico, i dati della fornitura (utenza/POD, ecc.), l'indirizzo PEC del soggetto richiedente, la richiesta dei dati necessari ai fini del calcolo e/o dell'importo del credito spettante per il secondo trimestre 2022 (in base al DL Ucraina e DL Aiuti) e per il terzo trimestre 2022 (in base al DL Aiuti-bis); questa risposta scritta da parte del relativo fornitore garantisce la correttezza del calcolo del relativo credito d'imposta spettante. Vi consigliamo pertanto di voler inviare al proprio fornitore di energia elettrica e/o gas, quanto prima possibile, un'apposita richiesta scritta, finalizzata al reperimento dei dati sopra menzionati visto che vi sono alcuni fornitori energetici che hanno già fissata una data finale entro la quale poter inviare tale attestazione e certi l'hanno addirittura già fissata al 29.08.2022!

Consigliamo di conservare tale richiesta/risposta, insieme al prospetto di calcolo del credito d'imposta, ai fini di eventuali future verifiche fiscali a riguardo. Facciamo presente che in caso di cambiamento di fornitore dell'energia elettrica e/o gas, il calcolo dell'importo del credito d'imposta spettante dev'essere fatto manualmente in base ai dati reperibili dalle relative fatture dei trimestri interessati del 2022 (nonché dei relativi trimestri di confronto del 2019).

Per ultimo informiamo che il credito va compensato telematicamente entro il 31/12/2022 e che è intervenuta l'eliminazione, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, dell'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis". Per ulteriori informazioni contattate il vostro consulente di riferimento.

4 Le detrazioni fiscali per l'installazione di impianti fotovoltaici - interpretazioni

Per tutti i clienti

Gli interventi di installazione dei pannelli solari destinati alla produzione di energia elettrica (c.d. "impianti solari fotovoltaici") possono beneficiare:

- della detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR (da parte di persone fisiche, società di persone, enti non commerciali);
- del superbonus 110%, ai sensi dei co. 5-7 dell'art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi "trainanti" di efficienza energetica e/o di riduzione di rischio sismico (da parte di persone fisiche, società di persone, enti non commerciali) e in tal caso deve trattarsi di impianti con proprie batterie di accumulo.
- Gli interventi di installazione dei pannelli solari destinati alla produzione di energia termica (c.d. "impianti solari termici"), invece, dovrebbero poter beneficiare:
- della detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR (da parte di persone fisiche, società di persone, enti non commerciali);
- dell'ecobonus al 65%, ai sensi del co. 344 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del co. 1 dell'art. 14 del DL 63/2013 – da parte di persone fisiche, società di persone, enti non commerciali, soggetti IRPEG - (di diverso avviso, tuttavia, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.12.2018 n. 135 secondo cui le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di un sistema fototermico non possono beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica!);
- del superbonus 110%, ai sensi del co. 2 dell'art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi "trainanti" di efficienza energetica (da parte di persone fisiche, società di persone, enti non commerciali).
- Quanto qui affermato si ricava dalla circolare dell'Agenzia Entrate del 25.7.2022 n. 28 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276>

Per soggetti IVA

Il 30 settembre 2022 è l'ultimo giorno previsto dalla normativa comunitaria per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato europeo membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito.

Pertanto, chi dei nostri clienti abbia effettuato nell'anno 2021 acquisti con IVA in altri stati membri dell'Unione Europea e non si è già messo in contatto con il rispettivo consulente presso di noi, può mandarci scansionati via e-mail, copia delle relative fatture/documentazione, affinché noi potremo predisporre la relativa domanda di rimborso, da inviare in via telematica entro il 30 settembre 2022. Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione, ordinata per categorie di spese di cui sotto. Vi chiediamo inoltre di comunicarci via e-mail anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-Code e questo non oltre il 19.09.2022 per avere a disposizione il tempo necessario per la predisposizione da parte nostra di tale richiesta.

Vi consigliamo inoltre che l'IVA estera oggetto di rimborso venga contabilizzata nella Vostra contabilità come un credito tributario in un apposito conto contabile, per esempio su un conto "Credito IVA estera" e la somma della documentazione di supporto che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla data del 31.12.2021 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2021).

Il rimborso dell'IVA estera segue le seguenti regole:

I soggetti passivi (soggetti IVA che acquistano beni/servizi) hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello in cui sono stabili, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9.

Presupposto sostanziale del rimborso è l'esercizio di attività che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta nel paese di stabilimento e in quello del rimborso.
--

Condizioni ai fini del rimborso: nel periodo di riferimento, mancata effettuazione di operazioni imponibili e assenza di stabile organizzazione attiva nel paese del rimborso.
--

Periodo di riferimento: acquisti effettuati al massimo in un anno.
--

Modalità della richiesta: per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Termine di presentazione: al più tardi, 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.
--

Non è rimborsabile l'IVA che il fornitore ha addebitato erroneamente.

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificati nelle seguenti categorie:

1	Carburante
2	Locazione di mezzi di trasporto
3	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
4	Pedaggi e altri oneri stradali
5	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6	Alloggio
7	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8	Ingresso a fiere ed esposizioni
9	Spese sutuarie, di divertimento e di rappresentanza
10	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non sia esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate.

Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene.

L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata.

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- Assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale IVA in tale paese la detrazione IVA debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;

- Assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l’IVA pagata in un altro stato membro dell’Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quello stato (in quanto in questo caso l’IVA dev’essere detratta in capo alla stabile organizzazione), ossia in presenza di una rappresentanza fiscale attiva (in alcuni paesi UE).

In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all’anno di riferimento del rimborso, con l’eccezione:

- di prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e di servizi a essi accessori;
- di cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (Reverse-Charge).

Una volta inviata l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell’Unione Europea) o di rigetto. Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell’IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di otto mesi dalla data di notifica. Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l’invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all’istanza di rimborso le fatture d’acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l’Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei confini dell’UE, ma in questo caso la domanda va redatta in forma cartacea, utilizzando il modello 79 (tale modello è reperibile in Internet sotto il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivarimbuesoggnonresidentinoncom/modrimbuesoggnonresidnoncomiva79>) ed inviando tale domanda al Centro Operativo di Pescara mediante raccomandata a.r., oppure tramite corriere o consegna a mano.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

